Allegato "A"

al Bando la cui emissione è stata autorizzata con **Provvedimento del Coordinatore del Centro n.** 01 del 17/10/2011.

Bando pubblicato il 24/10/2011.

codice 06/11

Schema disciplinare di incarico CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

		tra	ì				
L'Università	Politecnica	delle	Marche((specif	icare	la	struttura
conferente)			_ con	sede	(indirizzo)		c.f.
00382520427, nel	lla persona del su	o Direttore			,	domicili	ato per la
carica presso					, auto	rizzato al	lla stipula
del presente atto c	on delibera del Co	nsiglio (specifi	icare);		
		e					
il Dott			nato	a			il
residente in _				ia _			n.
	codice fiscale				, der	ominato	di seguito
Collaboratore,							
		DDEM	2000				
		PREMI	ESSO				
aha 1'Hnivara	ità (specificare l	a stoutture oo	nforonto)			ho il	caguanta
	ità, (specificare la getto specifico: (sp					11a 11	seguente
- che nell'amb	ogeno specifico. (sp oito del suddetto	pecificale		rio ex	volgoro lo	cognonto	ottività:
(specificare		progetto e	Hecessar	10 5	olgele la	seguente	attivita.
	, trattasi di contratto	di ricaras av	ort 2222) o	sho lo	specifica pro	etoziono	richieste à
•	onnessa con il prog						
	io conferire un inc	•					
	natura coordinata						
	donee allo svolgim						
	della prestazione e						••••
			-		*		n incorioc
	redimento n						
	l un soggetto este						
	attraverso l'espleta	mento di appo	sita proced	ura co	mparauva (I	per mon c	oppure per
titoli e colloqu	* *	1.1	-4-4-			1	(
	redimento n						
** *	oli e colloquio) pe			incario	co individua	ie, con co	ontratto di
	no di natura coord		,		1 1	11	1.
	redimento n						
	l il Dott.						
	nto della procedu						
l'attribuzione	di un incarico di co	ollaborazione d	coordinata e	e conti	nuativa iner	ente lo sv	olgimento

	di particola);	are e spe	cifica rile	evanza a	all'interno	del	Progetto/Programma
opp o l o l oppi o l	na rilasciato a all'inquadrame prestazione; ure na rilasciato apsvolgimento abcon la Partita Fure na rilasciato ap	posita dichi bituale dell' VA n posita dichi nto abituale	arazione fi attività pro ; iarazione fi e dell'attivi	scale, da fessionale scale, da ità profes	cui risulta de di lavoro cui risulta de cui risulta	dell'a	soggettivi necessari ttività oggetto della ncarico rientra nello omo di cui è titolare incarico non rientra o autonomo di cui è cezionale);
		si convi	ene e si stip	oula quant	to segue:		
L'Università	Politecnica d	elle Marc	he, come	sopra		ta, co	onferisce al Dott. tto la prestazione di
lavoro autono	mo di natur mma allegato	a coordina (oppure spe	ata e coi	ntinuativa	a connessa	alla	realizzazione del sopra consistente in
alcun modo ca quale Coordina	rattere di lavo atore del Proge aboratore forne	ro subordin etto/Prograr	ato. Il Dot nma e avr	t./Prof à diritto	alla superv	isione	porto che non avrà in è individuato tecnica dell'attività a corretta esecuzione
	ART	2 (SVOL (TIMENTO	DELL!	INCARIC	3)	

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il collaboratore è autorizzato ad accedere ai locali del committente presso negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dalla struttura conferente che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DEL COLLABORATORE)

Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell'attività di cui al presente contratto, la prestazione del collaboratore dovrà essere coordinata con le necessità della struttura conferente che dovrà fornire al Collaboratore tutti i suggerimenti idonei al fine di perseguire al meglio le esigenze e gli obiettivi di lavoro dello stesso.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il Collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza. Il Collaboratore è altresì tenuto a rispettare le direttive di massima fornite dal Coordinatore del presente contratto e a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto.

Il Coordinatore procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal Collaboratore con riferimento all'oggetto del presente contratto.

A tal fine, il Collaboratore è tenuto a presentare al Coordinatore al termine dell'attività una relazione sull'attività svolta/ oppure il Collaboratore è tenuto a presentare al Coordinatore con la seguente cadenza n __ relazioni intermedie e una relazione finale.

ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto, lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrati dall'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il contratto ha durata (giorni /mesi /anno) decorrenti dal (es: $3^{\circ}/4^{\circ}/5^{\circ}/6^{\circ}$ ecc) giorno successivo alla data di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Qualora la durata del presente contratto, nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, divenga incompatibile con la durata del progetto/programma/obiettivo a motivo del quale è stato conferito l'incarico esterno, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data della sua sottoscrizione. Nulla sarà dovuto al contraente.

La durata inizialmente prevista, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi di completamento del progetto cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità dell'impegno temporale richiesto al collaboratore.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)

Il compenso per la realizzazione del Progetto/Programma sarà di €______ . Detto importo è omnicomprensivo di ritenute di legge fiscali, previdenziali, assicurative e di ogni altro eventuale ulteriore onere a carico del Collaboratore.

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, è soggetta alle ritenute IRPEF secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e s.m.i..

La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, non dà diritto al trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995, n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. La prestazione rientra inoltre nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs 38/2000 in quanto l'attività è soggetta a tutela assicurativa.

Oppure

Il compenso per la prestazione è soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72, dichiarando il prestatore di svolgere in via abituale altra attività di lavoro autonomo, nonché alla ritenuta d'acconto IRPEF secondo quanto disposto dall'art. 35 del DPR 600/73.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

oppure

In caso di trasferte del collaboratore per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.

Oppure

In caso di trasferte del collaboratore per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio) saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate. I rimborsi costituiranno base imponibile IRPEF e IVA in aggiunta al corrispettivo di cui sopra.

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa II compenso sarà liquidato in n soluzioni ciascuna di € previa dichiarazione del Responsabile del progetto, attestante l'esatto adempimento della prestazione di cui all'art. 1. Il pagamento verrà effettuato, nel rispetto del numero di soluzioni stabilite contrattualmente, il giorno 27 del mese nel quale ricade ciascuna tranche.
Oppure
Ai fini della liquidazione, il professionista dovrà presentare, alla Struttura conferente: a) fattura;
b) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile del progetto nel cui interesse è stato espletato l'incarico;
Il compenso sarà accreditato sul c/c n IBAN n
intestato al collaboratore medesimo presso la agenzia
La relativa spesa graverà sui fondi di cui è responsabile il Coordinatore del Progetto/Programma.
L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del committente con mezzi idonei.

In caso di collaboratore non professionista: ART. 5 bis (CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE)

Il Collaboratore in caso di malattia ha diritto all'indennità giornaliera di malattia ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 788, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). In tale ipotesi il rapporto sarà sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e senza che ciò comporti una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il conferente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso.

In caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il Collaboratore potrà beneficiare delle disposizioni di cui all'art 51, comma 1, L. n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto all'astensione dal rapporto per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi la data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.

In questo caso il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte dell'Università.

La Collaboratrice potrà fare richiesta all'INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all'art. 59, comma 16, della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile 2002, qualora ricorrano le condizioni previste dal suddetto decreto.

E' inoltre possibile usufruire di un periodo di congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione a carico dell'Università; le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.

In tal caso la Collaboratrice potrà presentare richiesta all'INPS per la corresponsione dell'indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

In caso di congedo per maternità o per congedo parentale il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell'assenza, sempre che l'oggetto della prestazione non sia diventato inutile.

In caso di collaboratore non professionista: ART. 5 ter (TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL)

Ai fini dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore prende atto che l'Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico e nella misura che il Committente giudica idonea per la specifica categoria.

In caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.

Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto al Collaboratore alcun compenso, mentre il collaboratore sarà indennizzato da parte dell'INAIL qualora ne ricorrano le condizioni.

Nell'ipotesi in cui il Collaboratore subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa La struttura conferente, per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, provvede limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla copertura assicurativa privata per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a carico del Bilancio di Ateneo. oppure

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle
norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni "il Direttore
in qualità di datore di lavoro garantisce al collaboratore, che svolge l'incarico nei
locali dell'Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione
e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il collaboratore dichiara di aver preso conoscenza delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE)

Qualora nell'esecuzione del Progetto/Programma dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il Collaboratore, fermo restando il diritto ad essere riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti, accetta le disposizioni vigenti in materia di diritti brevettuali presso l'Università Politecnica delle Marche.

ART. 9 (RECESSO)

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 10 giorni.

Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al collaboratore il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione del Progetto/Programma fino a quel momento conseguita.

ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)

Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE)

Il Collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalle norme di attuazione vigenti presso l'Ateneo. Il Collaboratore prende atto che i propri dati personali e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 12 (CLAUSOLA DI RINVIO)

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 13 (FORO COMPETENTE)

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 14 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Luogo e data	
Letto, approvato e sottoscritto	
Il Direttore della Struttura Conferente	Il Collaboratore
Allegation	

Allegati:

- Dichiarazione fiscale
- Eventuale Progetto

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 "EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO", 8 "INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE", 9 "RECESSO", 10 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 11 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE" e 13 "FORO COMPETENTE".

Luogo e data	
	IL Collaboratore